

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/651 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 2016****recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 160,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati rilevati due errori.
- (2) Il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato. Tale presunzione era intesa a coprire gli stessi tipi di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup> attualmente d'applicazione, vale a dire palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto, gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, materiale destinato al confort dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, il materiale medico-chirurgico e di laboratorio, i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione e gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. Al momento di finalizzare il regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ordine delle merci riportate all'articolo 136 è stato modificato, ma per errore i riferimenti a quelle stesse merci nell'articolo 139 del medesimo regolamento delegato non sono stati aggiornati. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti.
- (3) Il secondo errore riguarda l'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. L'articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 attualmente d'applicazione prevede la possibilità, in un numero limitato di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci mediante l'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Con l'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non si intendeva apportare alcuna modifica della disposizione relativa ai tipi di atto che possono essere considerati una dichiarazione in dogana. Occorre pertanto rettificare l'articolo 141, paragrafo 1.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

